

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA

DIREZIONE GENERALE

DECRETO N. 134 /DIR/SC

OGGETTO: approvazione del Regolamento recante disposizioni per le attività di controllo funzionale delle macchine irroratrici in Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera n ter) della legge regionale n. 8/2004.

L'anno **2011**, il giorno **10** del mese di **ottobre** , presso la sede dell'ERSA in Gorizia, via Montesanto n. 17

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres dd. 13.07.2011 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia;

Visto il D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 105/Pres. recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti e Organismi funzionali della Regione”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale, n. 1765 del 2 luglio 2004 di riparto delle competenze in materia di agricoltura fra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia, in applicazione della citata L. R. 8/2004;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Viste le delibere della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e n. 2584 del 10.12.2010, riguardanti “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”;

Vista la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e, in particolare il capo III, dove viene regolamentata l'ispezione delle attrezzature irroranti in uso;

Preso atto che il sistema di controllo e verifica funzionale di cui al proprio decreto n. 187/DIR/SC del 5 novembre 2007, “Regolamento recante criteri e modalità relativi all'attività di controllo e verifica funzionale delle macchine irroratrici ad uso agricolo in Friuli Venezia Giulia” basato sull'operatività d unico centro prova gestito direttamente da ERSA è stato sospeso con proprio provvedimento del 21 luglio 2010;

Visto lo standard tecnico europeo EN 13790 nella parte 1 “Agricultural machinery – sprayers – inspection of sprayers in use: Field crop sprayers” e nella parte 2 “Agricultural machinery – sprayers – inspection of sprayers in use: Air-assisted sprayers for bush and tree crops”;

Visti i documenti tecnici, da n. 1 a n. 16, finora prodotti dal Gruppo di lavoro tecnico per il concertamento nazionale delle attività di controllo delle macchine irroratrici operante presso ENAMA, Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola;

Ravvisata la necessità di attivare un sistema di controllo funzionale delle macchine irroratrici utilizzate in agricoltura in Friuli Venezia Giulia basato sull’attività di centri prova pubblici e privati dotati di appropriato accreditamento o riconoscimento da parte dell’Amministrazione regionale;

Visto il proprio Decreto n. 74 del 23 maggio 2011 con il quale è stato abrogato il Decreto del Direttore Generale dell’ERSA n. 187 del 05 novembre 2007 ed è stato disciplinato il riconoscimento delle attività svolte dai Centri Prova operanti nel Territorio Nazionale per il controllo funzionale e la taratura delle macchine irroratrici ad uso agricolo;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1773 del 29 settembre 2011, con la quale sono stati dettati indirizzi generali per l’esercizio, da parte dell’ERSA, delle funzioni amministrative connesse all’attivazione dei sistemi di controllo funzionale delle macchine irroratrici in coerenza con i documenti elaborati dal Gruppo di lavoro tecnico istituito presso l’ENAMA;

Preso atto che ai sensi dell’art. 34 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres., il presente decreto è soggetto al controllo interno di Ragioneria;

Ravvisata l’opportunità che il Regolamento approvato con il presente Decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché sia riportato integralmente nel sito web dell’ERSA www.ersa.fvg.it;

decreta

per le motivazioni di cui in premessa:

1) è approvato il “Regolamento recante disposizioni per le attività di controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici in Friuli Venezia Giulia”, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) è abrogato il Decreto del Direttore Generale dell’ERSA 23 maggio 2011, n. 74 “Controllo funzionale delle macchine irroratrici; abrogazione del Decreto del Direttore Generale dell’ERSA n. 187 del 5.11.2007 e riconoscimento delle attività svolte dai Centri Prova operanti nel Territorio Nazionale;

3) il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 34 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres è soggetto al controllo interno di Ragioneria;

3) il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nonché nel sito www.ersa.it ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione medesima.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Mirko Enzo Bellini

**Regolamento recante disposizioni per le attività di
controllo funzionale delle macchine irroratrici in Friuli Venezia Giulia
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera n ter) della legge regionale n. 8/2004**

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attivazione da parte dell'ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (di seguito denominata "ERSA") del sistema di controllo funzionale delle macchine irroratrici in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera n ter) della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8 della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) macchine irroratrici: le macchine in uso in agricoltura che distribuiscono in forma liquida prodotti fitosanitari e concimi. Si distinguono in tre tipologie: irroratrici per colture erbacee, irroratrici per colture arboree e irroratrici speciali;
 - b) controllo funzionale delle macchine irroratrici: l'insieme delle verifiche e dei controlli, svolto da un Tecnico abilitato presso un Centro prova accreditato, atto a valutare, mediante apposita attrezzatura e secondo uno specifico protocollo di prova, la corretta funzionalità di una macchina irroratrice ad uso professionale. L'esito favorevole del controllo funzionale è documentato dall'attestato di funzionalità;
 - c) Tecnico abilitato: colui che ha frequentato specifica attività formativa ed è stato considerato idoneo, dall'ERSA o da altra Regione o Provincia autonoma, allo svolgimento delle attività di controllo funzionale;
 - d) Centro prova accreditato: soggetto pubblico o privato che svolge attività di controllo funzionale delle macchine irroratrici e che è stato a tal fine autorizzato dall'ERSA secondo le procedure di cui al presente regolamento ovvero da altra Regione o Provincia autonoma;
 - e) centro aziendale: l'unità produttiva autonoma stabilmente costituita, anche non coincidente con la sede legale, presso la quale sono conservati i documenti di cui all'articolo 11 e presso la quale è di norma custodita l'attrezzatura in uso;
 - f) regolazione o taratura delle macchine irroratrici: l'adattamento delle modalità di utilizzo di una macchina irroratrice alle specifiche esigenze colturali aziendali;
 - g) documenti ENAMA: i documenti prodotti dal Gruppo di Lavoro tecnico per il concertamento nazionale delle attività di controllo delle macchine irroratrici operante presso l'Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola (ENAMA).

2. Ai fini del presente regolamento trovano altresì applicazione, qualora non diversamente specificato, le definizioni riportate al documento ENAMA n. 12 “Glossario dei principali termini impiegati per il controllo funzionale e la regolazione delle macchine irroratrici”.

Art. 3

(Principi generali)

1. Il sistema di controllo funzionale delle macchine irroratrici si attua nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in coerenza con le modalità e i criteri previsti nei documenti ENAMA e, in particolare, attraverso:

- a) l’accreditamento da parte di ERSa dei Centri prova che, avvalendosi di Tecnici abilitati, sono autorizzati allo svolgimento dell’attività di controllo funzionale e al rilascio di attestati di funzionalità delle macchine irroratrici;
- b) la vigilanza da parte di ERSa dell’attività di tutti i Tecnici abilitati e dei Centri Prova che operano in Regione nonché attraverso la verifica degli attestati di funzionalità rilasciati da Centri prova accreditati da altre Regioni o Province autonome.

Art. 4

(Competenze)

1. Il Servizio fitosanitario e chimico dell’ERSA, di seguito Servizio, provvede a:

- a) accreditare i Centri prova che intendono svolgere le attività di controllo funzionale delle macchine irroratrici;
- b) organizzare i corsi di preparazione per i tecnici da abilitare e rilasciare la relativa abilitazione;
- c) organizzare i corsi di aggiornamento per i tecnici abilitati;
- d) svolgere l’attività di vigilanza.

2. Il Direttore del Servizio può adottare con decreto eventuali adattamenti di carattere tecnico alle disposizioni dei documenti ENAMA, al fine di adeguare i protocolli e le procedure di controllo funzionale e di regolazione alle peculiarità operative delle coltivazioni agrarie in regione.

3. Nell’esercizio delle proprie attività il Servizio può avvalersi di personale e strutture esterne qualificati, anche ai fini di supporto tecnico e consulenza tecnico-scientifica.

4. Il Direttore generale dell’ERSA adotta i provvedimenti previsti dal presente regolamento relativi a tariffe e costi.

Art. 5

(Requisiti e modalità per l’abilitazione dei Tecnici)

1. Coloro che svolgono le operazioni di controllo funzionale delle macchine irroratrici devono essere in possesso dell’attestato di abilitazione rilasciato dal Servizio o da altre Regioni o Province autonome a seguito del superamento di un corso di preparazione organizzato nel rispetto dei requisiti, dei criteri e delle modalità previsti dai seguenti documenti ENAMA:

- a) documento ENAMA n. 1 “Procedure di riferimento per l’attivazione del servizio per il controllo funzionale delle macchine irroratrici e la verifica periodica di tale attività”;
- b) documento ENAMA n. 2 “Domande a risposta guidata da utilizzare nel corso dell’esame di abilitazione dei tecnici addetti al controllo funzionale delle macchine irroratrici”.

2. I corsi di preparazione sono organizzati dal Servizio anche in collaborazione con le istituzioni scientifiche e secondo una periodicità adeguata alle richieste degli operatori.

3. L’esame di abilitazione è svolto da una Commissione nominata dal Direttore del Servizio e composta da due tecnici di ERSa e da un docente del corso di preparazione.

4. Il tecnico abilitato è tenuto a periodico aggiornamento formativo.

Art. 6

(Requisiti per l'accreditamento dei Centri prova)

1. Per ottenere l'accreditamento allo svolgimento dell'attività di controllo funzionale per ciascuna delle tre tipologie di macchine irroratrici, il Centro prova deve possedere i seguenti requisiti:

- a) avere centro aziendale in Regione;
- b) essere dotato di almeno un Tecnico abilitato per la tipologia di macchine irroratrici per le quali viene richiesto l'accreditamento. Il tecnico abilitato può essere titolare o socio del Centro prova ovvero può essere legato allo stesso da contratto di lavoro dipendente o da formale incarico di collaborazione professionale;
- c) avere la proprietà o la disponibilità, da dimostrare mediante contratto, delle attrezzature indicate nei seguenti documenti ENAMA, a seconda della tipologia di macchine irroratrici per le quali viene richiesto l'accreditamento:
 - 1) documento ENAMA n. 3 "Requisiti minimi delle attrezzature utilizzate per il controllo funzionale di macchine irroratrici in uso per colture erbacee";
 - 2) documento ENAMA n. 4 "Requisiti minimi delle attrezzature utilizzate per il controllo funzionale di macchine irroratrici in uso per colture arboree";
 - 3) documento ENAMA n. 8b "Controllo funzionale delle irroratrici <speciali>: requisiti minimi delle attrezzature utilizzate per il controllo funzionale".
- d) avere la proprietà o la disponibilità, da dimostrare con apposito contratto, di appropriata strumentazione informatica e di connessione alla rete Internet.

Art. 7

(Procedimento amministrativo per l'accreditamento dei Centri prova)

1. I Centri prova che intendono essere accreditati presentano domanda conformemente al modello adottato con decreto del Direttore del Servizio, corredata da documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tariffa di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).

2. Il Servizio svolge istruttoria tecnica ed amministrativa che si conclude entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la possibilità di sospendere il procedimento per richiedere un'integrazione di documenti o informazioni.

3. L'accreditamento è disposto con decreto del Direttore del Servizio.

Art. 8

(Centri prova accreditati da altre Regioni o Province autonome)

1. I Centri prova accreditati da altre Regioni o Province autonome, in coerenza con i requisiti richiesti dai documenti ENAMA, possono operare in Friuli Venezia Giulia, previa comunicazione da inviare al Servizio, almeno 2 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività, conformemente al modello adottato con decreto del Direttore del Servizio medesimo.

2. Al fine di consentire i controlli di cui all'articolo 13, la comunicazione di cui al comma 1, riporta almeno:

- a) gli estremi dell'accreditamento;
- b) l'impegno a rispettare le modalità di svolgimento dell'attività di controllo funzionale e regolazione previste all'articolo 10;
- c) l'elenco delle date e delle località nelle quali il Centro prova opererà in Regione.

3. Il possesso dell'attestato ENAMA di conformità del Centro prova, di cui al Documento ENAMA n. 14 "Linee guida per il rilascio dell'attestato ENAMA di conformità del Centro Prova", non esclude l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1.

4. Gli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati da Centri prova accreditati da altre Regioni o Province autonome hanno validità in Friuli Venezia Giulia qualora siano stati emessi nel rispetto di quanto previsto dal Documento ENAMA n. 9 “Criteri per ottenere il mutuo riconoscimento dell’attività svolta dai Centri prova operanti sul territorio nazionale”.

Art. 9

(Registro dei Centri prova e dei Tecnici abilitati)

1. Il Servizio provvede all’istituzione e all’aggiornamento del registro contenenti i dati relativi a:
 - a) Centri prova accreditati dall’ERSA;
 - b) Centri prova accreditati da altre Regioni o Province autonome che operano in Friuli Venezia Giulia;
 - c) Tecnici abilitati operanti in regione.

Art. 10

(Svolgimento delle attività di controllo funzionale e di regolazione)

1. Il Centro prova applica, nei propri rapporti con l’utenza, criteri di equità e di non discriminazione.
2. Il Centro prova svolge l’attività di controllo funzionale in conformità a quanto previsto dai seguenti documenti ENAMA, a seconda della tipologia di macchine irroratrici per le quali è stato ottenuto l’accreditamento:
 - a) documento ENAMA n. 6 “Protocollo di prova per il controllo funzionale delle irroratrici per le colture erbacee in uso: parametri di valutazione, limiti di accettabilità e istruzioni tecniche”;
 - b) documento ENAMA n. 7 “Protocollo di prova per il controllo funzionale delle irroratrici per le colture arboree in uso: parametri di valutazione, limiti di accettabilità e istruzioni tecniche”;
 - c) documento ENAMA n. 8 a “Protocollo di prova per il controllo funzionale delle irroratrici speciali: parametri di valutazione, limiti di accettabilità e istruzioni tecniche”.
3. A seguito della procedura di controllo funzionale, il Centro prova consegna all’utente copia del rapporto di prova e, solo in caso di esito favorevole:
 - a) rilascia l’attestato di funzionalità;
 - b) applica sulla macchina irroratrice un contrassegno fornito dall’ERSA su richiesta del Centro stesso e realizzato sulla base di un modello stabilito con decreto del Direttore del Servizio.
4. Il contrassegno è mantenuto sulla macchina per l’intero periodo di validità del controllo.
5. La tariffa che i Centri prova possono applicare per lo svolgimento dell’attività di controllo funzionale non può essere superiore a 200 euro per ciascuna macchina irroratrice. Tale somma può essere aggiornata con decreto del Direttore generale dell’ERSA.
6. Al termine dell’attività di controllo funzionale, il Centro prova può, su richiesta dell’utente, effettuare la regolazione della macchina irroratrice, secondo le linee guida contenute nei seguenti documenti ENAMA, a seconda della tipologia di macchine irroratrici per le quali è stato ottenuto l’accreditamento:
 - a) documento ENAMA n. 10 (Linee guida per la regolazione (taratura) delle irroratrici in uso per le colture erbacee e per il diserbo delle colture arboree);
 - b) documento ENAMA n. 11 (Linee guida per la regolazione (taratura) delle irroratrici in uso per le colture arboree);
 - c) documento ENAMA n. 8 c (Linee guida per la regolazione (taratura) delle irroratrici speciali).
7. A seguito della procedura di regolazione il Centro prova consegna all’utente copia del rapporto di avvenuta regolazione.

Art. 11

(Archiviazione dei dati)

1. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 13, i Centri prova conservano per cinque anni:

- a) l'originale dei rapporti di prova e dei rapporti di avvenuta regolazione;
- b) copia degli attestati di funzionalità.

2. Nelle more dell'attivazione da parte di ERSa di un sistema informatizzato per la raccolta e l'invio a ENAMA delle informazioni previste nel documento ENAMA, n. 16 "Dati e parametri minimi da comunicare a cura delle Regioni/Province autonome, per la costituzione di un archivio nazionale relativo ai controlli funzionali delle macchine irroratrici", i Centri prova trasmettono almeno mensilmente al Servizio le informazioni medesime.

3. Il Servizio trasmette ogni 90 giorni le informazioni di cui al comma 2 alla banca dati nazionale "Ironet".

4. Il Servizio, in applicazione di quanto previsto dal documento ENAMA, n. 15 "Linee guida per la creazione di un software di regolazione (taratura) delle macchine irroratrici", mette a disposizione dei Centri prova uno specifico software a supporto dell'attività di regolazione.

Art. 12

(Tariffe e costi)

1. A copertura forfetaria dei costi amministrativi, di gestione e controllo, il Direttore generale dell'ERSA con decreto:

- a) determina la tariffa da versare all'atto della domanda di accreditamento;
- b) determina il costo unitario del contrassegno di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b);
- c) può prevedere una quota di compartecipazione ai costi dei corsi per la preparazione e l'aggiornamento dei Tecnici abilitati.

Art. 13

(Attività di vigilanza)

1. Il Servizio verifica periodicamente l'attività svolta in regione dai Tecnici abilitati, dai Centri prova accreditati dall'ERSA e da quelli accreditati da altre Regioni o Province autonome, conformemente ai criteri e alle modalità del documento ENAMA n. 13 "Linee Guida per la verifica periodica dell'attività svolta dai Centri prova e dai Tecnici abilitati al controllo funzionale delle macchine irroratrici in uso".

2. La verifica dell'attività svolta dai Tecnici abilitati è effettuata con le seguenti modalità:

- a) durante l'esecuzione del controllo funzionale della macchina irroratrice;
- b) a posteriori, su una macchina già controllata, alla presenza del tecnico medesimo, entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'emissione dell'attestato di funzionalità.

3. Il Servizio verifica altresì gli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati da Centri prova accreditati da altre Regioni o Province autonome ai fini della conformità con quanto previsto dal Documento ENAMA n. 9 "Criteri per ottenere il mutuo riconoscimento dell'attività svolta dai Centri prova operanti sul territorio nazionale".

Art. 14

(Accertamenti di violazioni da parte di Centri prova accreditati dall'ERSA)

1. Qualora venga accertata la violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte di un Centro prova accreditato dall'ERSA, il Servizio redige apposito verbale e lo notifica al Centro prova stesso entro 30 giorni, indicando:

- a) le modalità con cui possono essere presentati documenti giustificativi o osservazioni;
- b) eventuali prescrizioni per l'attuazione di misure correttive e il relativo termine.

2. Sulla base del verbale di cui al punto 1, il Direttore del Servizio, con decreto da notificare all'interessato, dispone la sospensione dell'accreditamento del Centro prova, per un periodo compreso tra uno e sei mesi, in caso di:

- a) mancata esecuzione, entro i termini stabiliti, delle prescrizioni indicate ai sensi del comma 1, lettera b);
- b) rifiuto o discriminazione nell'erogazione del servizio non motivato da precise ragioni tecniche od operative;
- c) applicazione di una tariffa superiore a quelle stabilita ai sensi dell'articolo 10, comma 5.

3. Al termine del periodo di sospensione, il Centro prova può riprendere l'attività previo superamento delle inadempienze.

4. Il Direttore del Servizio, dispone con decreto la revoca dell'accreditamento in caso di:

- a) reiterate inadempienze che abbiano determinato più di due provvedimenti di sospensione nell'arco di due anni;
- b) rifiuto di sottoporsi al controllo dell'attività svolta e della funzionalità delle attrezzature impiegate.

5. Il provvedimento di revoca è notificato al Centro prova interessato.

6. Non può essere presentata domanda per un nuovo accreditamento prima di un anno dalla notifica del provvedimento di revoca.

7. Gli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati durante il periodo di sospensione o dopo la notifica del provvedimento di revoca non hanno validità.

8. Qualora un'altra Regione o Provincia autonoma segnali comportamenti irregolari da parte di un Centro prova accreditato dall'ERSA e operante fuori regione, il Direttore del Servizio può disporre la sospensione o la revoca dell'accreditamento, nel rispetto delle procedure e dei presupposti di cui al presente articolo.

Art. 15

(Accertamenti di violazioni da parte di Centri prova accreditati da altre Regioni o Province autonome)

1. In caso di mancato rispetto della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1 o in caso di violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10 da parte di Centri prova accreditati da altra Regione o Provincia Autonoma e operanti in regione, il Servizio segnala l'inosservanza all'ente che ha rilasciato l'accreditamento.

2. Qualora, a seguito dei controlli degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati da Centri prova accreditati da altre Regioni o Province autonome, venga accertato il mancato rispetto di quanto previsto dal Documento ENAMA n. 9 "Criteri per ottenere il mutuo riconoscimento dell'attività svolta dai Centri prova operanti sul territorio nazionale", il Direttore del Servizio ne dichiara con decreto l'invalidità, previa notifica del verbale con i contenuti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) e nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14, comma 1.

Art. 16

(Accertamenti di violazioni da parte di Tecnici abilitati)

1. Qualora venga accertata la violazione delle disposizioni del presente regolamento e questa sia attribuibile esclusivamente alla responsabilità personale e diretta di un Tecnico abilitato

dall'ERSA, il Servizio redige apposito verbale e lo notifica entro 30 giorni al Tecnico abilitato e, per conoscenza, al Centro prova presso il quale esercita l'attività, indicando le modalità con cui possono essere presentate osservazioni o documenti giustificativi.

2. Il Direttore del Servizio, con decreto da notificare all'interessato e, per conoscenza, al Centro prova presso il quale esercita l'attività, dispone la sospensione dell'abilitazione per un periodo compreso tra uno e sei mesi, in caso di:

- a) irregolarità del suo operato;
- b) rifiuto o discriminazione nell'erogazione del servizio non motivato da precise ragioni tecniche od operative;
- c) ripetuta e ingiustificata assenza alle attività di aggiornamento previste dalla Regione.

3. Al termine del periodo di sospensione, il Tecnico abilitato può riprendere l'attività.

4. Il Direttore del Servizio, dispone con decreto la revoca dell'abilitazione in caso di violazioni che abbiano determinato due provvedimenti di sospensione nell'arco di due anni.

5. Il provvedimento di revoca è notificato al Tecnico abilitato interessato e al Centro prova presso il quale esercita l'attività.

6. Non può essere presentata domanda per una nuova abilitazione prima di 6 mesi dalla notifica del provvedimento di revoca. Ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione è comunque richiesto il superamento di un corso di preparazione.

7. Qualora venga accertata una violazione di cui al comma 2, lettere a) e b) da parte di Tecnici abilitati da altre Regioni, il Servizio segnala la violazione all'ente che ha rilasciato l'abilitazione.

8. Qualora un'altra Regione o Provincia autonoma segnali comportamenti irregolari da parte di un Tecnico abilitato dall'ERSA e operante fuori regione, il Direttore del Servizio può disporre la sospensione o la revoca dell'abilitazione, nel rispetto delle procedure e dei presupposti di cui al presente articolo.

Art. 17

(Pubblicità degli atti)

1 L'ERSA, anche attraverso il proprio sito internet, garantisce adeguata pubblicità dei provvedimenti attuativi del presente regolamento ed in particolare:

- a) del modello della domanda di accreditamento di cui all'articolo 7, comma 1 e della relativa tariffa di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a);
- b) del modello della comunicazione dei Centri prova accreditati da altre Regioni o Province autonome di cui all'articolo 8, comma 1;
- c) dei registri dei Centri prova e dei Tecnici abilitati operanti in Regione di cui all'articolo 9;
- d) del modello del contrassegno di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b) e del relativo costo unitario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);
- e) di eventuali aggiornamenti della tariffa massima che i Centri prova possono applicare per lo svolgimento dell'attività di controllo ai sensi dell'articolo 10, comma 5.

2. L'ERSA pubblica inoltre, sul proprio sito internet, la versione vigente dei documenti ENAMA.

Art. 18

(Norma di rinvio)

1. Il rinvio agli atti comunitari, nazionali e regionali contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.